

Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1)

Modifica del 24 marzo 2004

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999¹ sull'asilo relativa a questioni procedurali è modificata come segue:

Art. 16 **Soggiorno nel centro di registrazione**
(art. 26)

¹ Nel centro di registrazione, il richiedente l'asilo deve tenersi a disposizione delle autorità.

² La durata del soggiorno nei centri di registrazione non supera di norma i 30 giorni. In presenza di motivi validi il soggiorno può essere prolungato di qualche giorno.

Art. 21 rubrica e cpv. 3
Ripartizione fra i Cantoni
(art. 27 cpv. 2-4)

³ Le persone il cui allontanamento è eseguito dal centro di registrazione sono attribuite al Cantone d'ubicazione del centro di registrazione.

Art. 22 rubrica
Ripartizione da parte dell'Ufficio federale
(art. 27 cpv. 3 e 4)

Art. 23 rubrica
Annuncio nel Cantone
(art. 27 cpv. 3 e 4)

Art. 29 rubrica
Indizi di persecuzione
(art. 32 cpv. 2 lett. a e f, 33 cpv. 3 lett. b, 34 cpv. 2, 35)

¹ **RS 142.311**

Art. 32 lett. c

L'allontanamento dalla Svizzera non è deciso se il richiedente l'asilo:

- c. è colpito da una decisione d'allontanamento secondo l'articolo 121 della Costituzione federale².

II

La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2004.

24 marzo 2004

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber Hotz

² RS 101